



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura N. 14/2020 Liq. Patr.

DECRETO ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012

Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento

Il Giudice Delegato

rilevato:

- che in data 25.11.2020 la sig.ra Rosa Maria Lombardo ha depositato domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* e ss. l. 3/2012 e succ. modifiche;
- che veniva nominato OCC nella persona della Dott.ssa Annamaria Roggiolani;
- che con relazione del 25.9.2020, allegata alla domanda, il professionista incaricato ha attestato la completezza ed attendibilità delle scritture contabili e della documentazione;

ritenuta, in base alla documentazione prodotta e alle attestazioni rese:

- la sussistenza della propria competenza territoriale;
- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
- la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012 (l'istante persona fisica è dipendente presso il Ministero dell'istruzione con contratto a tempo indeterminato part-time);
- la completezza della domanda di liquidazione;
- l'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili;
- che allo stato non emergono atti di frode in danno dei creditori;
- che l'attivo prospettato è costituito dalle somme mensili accantonate sulle entrate patrimoniali per complessivi € 14.400,00;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 *quinques*, l. 3/2012

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **ROSA MARIA LOMBARDO**, Codice fiscale: LMBRMR65P44D969Z;
- nomina liquidatore la Dott.ssa **ANNAMARIA ROGGIOLANI** con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 *sexies* e ss. l. cit. e tenuto ad osservare

quanto prescritto dagli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- dispone che, sino alla definitività del decreto di chiusura della presente procedura ex art. 14 novies comma 5, L. 3/2012, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore rispetto all'ultima pubblicità disposta con il presente decreto;
- dispone che, a cura del professionista sopra nominato per la liquidazione e a spese del ricorrente, venga data pubblicità del predetto ricorso e del presente decreto, mediante pubblicazione integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente **fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato per la liquidazione entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;**
- ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dichiara che il presente decreto è **TITOLO ESECUTIVO** e ne dispone l'esecuzione a cura del liquidatore;
- dichiara **ESCLUSI** dalla liquidazione i crediti impignorabili e le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

IL PRESENTE DECRETO DEVE INTENDERSI EQUIPARATO ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Genova 18.12.2020.

Il Giudice Delegato
Chiara Monteleone

TRIBUNALE DI GENOVA

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART.

14 TER L. 27 GENNAIO 2012 N° 3

Per la sig.ra **Rosa Maria Lombardo**, (C.F. LMBRMR65P44D969Z), nata a Genova il 4.9.1965, e residente in Genova Salita Morego 41;

rappresentata e difesa dall'avv. F. Carlo Assereto come da mandato in calce al presente atto e domiciliata presso il suo studio in Viale Sauli 5/17, come da mandato in calce che si allega in formato "PDF".

Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni come segue:

PEC felicecarloassereto@ordineavvgenova.it

*** * ***

Premesso che:

- 1)** A seguito di istanza per la nomina del Professionista, di cui all'art. art. 15 - comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Composizione crisi da sovraindebitamento) presentata congiuntamente dalla sottoscritta sig.ra Rosa Maria Lombardo, insieme alla di lei figlia sig.ra Vanessa Scali, codesto Tribunale -Sez. VII- nominava quale Gestore della Crisi la dr.ssa Anna Maria Roggiolani (decreto del 17.3.16, procedura n° 8/16);
- 2)** seguiva una lunga e complessa istruttoria, condotta con scrupolo ed attenzione dal Professionista nominato dal Tribunale, all'esito del quale la medesima redigeva la "RELAZIONE

PARTICOLAREGGIATA” che si allega alla presente istanza, e che contiene ed evidenzia come siano ricorrenti gli elementi tutti che consentano a questa procedura di sfociare in un provvedimento di accoglimento della istanza che qui si formalizza, come da conclusioni in calce al presente atto;

3) la RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA, dianzi richiamata, contiene in modo dettagliato e puntuale la descrizione di ogni circostanza di fatto, e di tutti i dettagli sia “storici” che contabili, che valgono a inquadrare la presente vicenda nel contesto di quanto richiesto e regolato dalla normativa richiamata nell’epigrafe del presente atto. Per sinteticità, quindi, non si descrive nuovamente in questo atto la storia dell’indebitamento della parte istante, fermo restando che, sinteticamente si può anche qui ricordare che:

- l’esposizione debitoria risulta dettagliatamente indicata e descritta nella RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA, con indicazione dei singoli creditori. In pratica si tratta pressochè esclusivamente di debiti di natura tributaria e previdenziale, che la sottoscritta si è trovata letteralmente ad ereditare, allorchè, essendo all’oscuro di tutto, ha accettato (unitamente alla figlia Vanessa Scali Panarisi) l’eredità del defunto marito;

- derivando detta esposizione debitoria esclusivamente da un fatto ereditario, si deve richiamare, come scritto nella RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA, che essa appare del tutto incolpevole, derivando esclusivamente da totale inconsapevolezza di quali

realmente fossero le condizioni finanziarie dell'azienda del defunto marito;

4) ritenendosi quindi di dover richiamare -come scritto sopra- la dettagliata ed esauriente RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA, sinteticamente si sottolinea qui la ricorrenza di ogni presupposto per la presente domanda. In relazione ai presupposti che detta RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA deve contenere, si osserva brevemente che essa soddisfa tutti i richiamati requisiti, come segue:

sub a): viene descritta esaurientemente la "storia" dell'indebitamento, e, come richiamato anche sopra, della sua non colpevolezza, stante la natura ereditaria. E' evidente che sarebbe bastato un minimo di informativa, da parte dei professionisti che si occuparono dell'eredità, e/o della cessione delle quote della società del defunto marito, per formalizzare una rinuncia, che avrebbe evitato ogni guaio;

sub b): viene descritto il livello reddituale della parte istante, che è all'evidenza incomparabile con la massa debitoria da affrontare;

sub c) d) e): anche questi punti risultano dettagliatamente illustrati dalla RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA;

5) si fa ulteriormente presente che RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA prefigura di già, alla luce della situazione reddituale e personale della istante, quale possano essere gli scenari economici in cui si possa realisticamente svolgere la procedura di liquidazione

che, con la presente domanda, si chiede che venga disposta ed autorizzata. A detto scenario si fa, per quanto di ragione, ampio richiamo, dichiarandosi disposti a cooperare per la sua integrale e completa realizzazione.

* * *

A tutto quanto illustrato con la RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA, si aggiunge soltanto che, medio tempore, e precisamente nel febbraio del corrente anno, la figlia della istante, sig.ra Vanessa Scali Panarisi, ha subito -pur nella sua giovane età (34 anni)- un grave ricovero ospedaliero presso l'Osp. Villa Scassi di Ge. S.P. d'Arena, tale per cui per giorni si è temuto per la sua stessa vita.

Questa circostanza rende ancor più meritevole di accoglimento la domanda, tenendosi anche conto che la istante deve aiutare la figlia, la quale a sua volta deve provvedere ad una figlia di tenera età.

P.Q.M.

a sensi e per gli effetti della richiamata normativa e cioè art. 14^{ter} e segg l. 27.1.2012 n° 3, si chiede:

- che a sensi dell'art 14^{quinqies} L. cit. venga dichiarata aperta la procedura di liquidazione in oggetto e venga consequenzialmente nominato il Liquidatore;
- che detto Liquidatore venga individuato, stante la conoscenza della fattispecie, nella persona della dr.ssa Annamaria Roggiolani, che già conosce ogni aspetto di questa procedura;

- che vengano adottati gli ulteriori provvedimenti di cui alle lettere *b) c) d) e) f)* della norma richiamata e/o che il Liquidatore venga autorizzato ai successivi adempimenti come previsti e regolati dalla normativa in oggetto;

- che venga adottato ogni altro provvedimento del caso e meglio visto e ritenuto idoneo al miglior svolgimento della procedura di liquidazione richiesta.

Con riserva, all'atto della conclusione della procedura di liquidazione, di presentare il ricorso ex art. 14^{terdecies} L. cit. al fine di ottenere il decreto di esdebitazione.

Con ogni ulteriore riserva.

Si allega alla presente domanda:

1) RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA con tutta la documentazione in essa menzionata;

2) documentazione medica inerente il ricovero della sig.ra Scali Panarisi;

3) attestazione pagamento telematico C.U. e m.b.

Con riserva di ogni integrazione eventualmente richiesta.

Genova, 16 ottobre 2020

